

SERR 2018

# I RIFIUTI IN AGRICOLTURA

---

ISTITUTO AGRARIO Grimaldi

MODICA

24/11/2018

Giovanni Capuzzello - Agronomo



# DEFINIZIONE DI "RIFIUTO"



**QUALSIASI SOSTANZA OD  
OGGETTO DI CUI IL  
DETENTORE SI DISFI, O ABBA  
DECISO O ABBA L'OBBLIGO  
DI DISFARSI**



I rifiuti provenienti da attività agricole e agro-industriali sono classificati come rifiuti speciali.



# I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI



Secondo l'origine:

→ **Urbani**

→ Speciali

Secondo la pericolosità:

→ **Non pericolosi**

→ **Pericolosi**

# CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

## ■ RIFIUTI SPECIALI

### – R. SPECIALI NON PERICOLOSI

- ES.: PLASTICA COPERTURA E PACCIAMATURA, TUBI PER L'IRRIGAZIONE, PNEUMATICI, ECC

### – R. SPECIALI PERICOLOSI

- ES. *CONTENITORI DI FITOFARMACI E F. SCADUTI OD INUTILIZZATI*, OLI ESAUSTI, BATTERIE, RIF. VETERINARI, ECC.



**non pericolosi**

TIPOLOGIA	CER
<b>Rifiuti in plastica (escluso imballaggi)</b>	<b>02.01.04</b>
Teli copertura serre e/o tunnel (LDPE)	
Teli lungavita (LDPE)	
Pacciamature (LDPE)	
Manichette monouso (PE)	
Vasetteria (PP)	
Tubazioni di irrigazione (PVC)	
<b>Altri rifiuti plastici di imballaggio</b>	<b>15.01.02</b>
Contenitori in plastica - flaconi/taniche – esclusi fitofarmaci (PE/PET)	
Film plastica (PE)	
Film termoretraibili (PE)	
Cassette ortofrutta (PP)	
<b>Imballaggi in legno</b>	<b>15.01.03</b>
Pallets	
Cassette in pioppo	
Altri imballaggi in legno non trattato	
<b>Imballaggi carta e cartone</b>	<b>15.01.01</b>
Scatole in cartone	
Sacchi sementi	
Buste e/o sacchi mangimi	
<b>Imballaggi multipli, poliaccoppiati e/o compositi</b>	<b>15.01.05</b> – <b>15.01.06</b>
Contenitori flessibili e/o rigidi in:	
Plastica/carta	
Plastica/alluminio	
<b>Altri imballaggi in metallo</b>	<b>15.01.04</b>
Contenitori alluminio	
Contenitori ferro	
Contenitori banda stagnata	
<b>Acque di vegetazione delle olive</b>	<b>02.03.99</b>
Rifiuti allo stato liquido e/o palabile derivanti dalle operazioni di spremitura e lavorazione delle olive	
<b>Pneumatici usati</b>	<b>16.01.03</b>
<b>Rottami ferrosi, veicoli e apparecchiature obsolete</b>	<b>16.01.04</b>

**pericolosi**

TIPOLOGIA	CER
<b>Rifiuti agrochimici</b>	<b>02.01.05</b>
Contenitori flessibili e rigidi ex fitofarmaci (flaconi in alluminio, polietilene, carta, poliaccoppiati, idrosolubile)	
Presidi sanitari	
Contenitori biocidi	
Prodotti pesticidi e/o biocidi scaduti	
<b>Oli esausti di autotrazione, trasmissioni ed ingranaggi, oli circuiti idraulici</b>	<b>13.02.02</b>
Oli esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi non contenenti composti organici clorurati	
<b>Batterie e accumulatori</b>	<b>16.06.01</b>

**Nitrati e altri rifiuti esclusi dalla normativa specifica**

Nelle aziende agricole possono essere presenti altri "scarti" la cui gestione è regolamentata da leggi che non riguardano i rifiuti già citati. È il caso ad esempio dell'amianto, delle carogne animali, dei materiali litoidi (sassi, rocce, etc), dei materiali vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole nonché delle terre di coltivo derivanti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli (frutta, verdura, etc.), delle **acque di vegetazione** e delle materie fecali quali i liquami o altri **effluenti zootecnici**.

Questi ultimi, che nelle tradizionali pratiche agricole vengono distribuiti in campo come ammendanti e/o fertilizzanti, vanno dosati oculatamente al fine di evitare effetti dannosi sulla qualità delle acque superficiali e profonde nonché sulle altre componenti ambientali.

Il loro utilizzo in agricoltura è regolamentato dal Testo Unico sulle acque (D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni) che costituisce il recepimento della direttiva comunitaria 91/676/CEE più nota come **Direttiva Nitrati** il cui rispetto, oltre che garantire i migliori risultati agronomici ed ambientali, è condizione indispensabile per accedere agli aiuti comunitari ed evitare sanzioni.



## Azienda agricola

Materiali di scarto e sostanze prodotte, sfridi delle attività aziendali

Rifiuti Solidi Urbani

Rifiuti Speciali

- carogne degli animali morti
- sostanze fecali, letami e liquami
- sostanze naturali non pericolose, materiali litoidi o vegetali
- terre da coltivazione, fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati

NON SONO CONSIDERATI RIFIUTI

Vanno consegnati al servizio pubblico di raccolta, senza obblighi ulteriori

Vanno gestiti in azienda:

- deposito temporaneo
- corretta manipolazione e stoccaggio
- Registri di Carico e Scarico, documenti correlati per i rifiuti pericolosi
- conferimento a ditte specializzate iscritte all'Albo Gestori Ambientali





# Gestione dei rifiuti speciali nelle aziende agricole



Azienda agricola con volume di affari superiore a euro 8.000

Azienda agricola con volume di affari inferiore a euro 8.000

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

Hanno l'obbligo della tenuta dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti, e della dichiarazione annuale MUD, (legge 25 gennaio 1994 n. 70).  
Art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006

Non hanno l'obbligo della tenuta dei Registri di Carico e Scarico dei rifiuti, e della dichiarazione annuale MUD, (legge 25 gennaio 1994 n. 70).  
Art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006

# Oneri dell'imprenditore agricolo

- In quanto produttore di rifiuti speciali, l'imprenditore agricolo provvede a proprie spese e sotto la propria responsabilità alle attività di gestione e avvio a smaltimento dei rifiuti di cui è produttore o detentore.



# Oneri dell'imprenditore agricolo

- A tali obblighi egli può provvedere:
  - conferendo i propri rifiuti a soggetti terzi muniti di tutte le autorizzazioni richieste dalla legislazione in materia di gestione dei rifiuti;
  - conferendo al soggetto gestore del servizio pubblico, con il quale sia stata stipulata apposita convenzione, i propri rifiuti (come per i gestori privati, specificando il tipo di rifiuti ed i costi preventivati);
  - effettuare il conferimento ad appositi centri di raccolta;

# ADEMPIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

- ❖ All'atto della produzione dei rifiuti gli stessi possono essere raggruppati prima della raccolta e funzionalmente ad essa in deposito temporaneo.
- ❖ Tra le norme generali, va tenuto presente che è vietato miscelare tra loro i diversi rifiuti. Anche in fase di stoccaggio deve essere rispettata la suddivisione per tipologia.
- ❖ E' altrettanto vietato "l'abbandono" dei rifiuti, anche nell'ambito della propria azienda agricola.
  - N.B. **ATTENZIONE** allo scarico fraudolento!!!



# Nel settore agricolo, chiunque produca rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ha una serie di obblighi da assolvere:

- Divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo.
- Divieto di immissione di rifiuti nei corsi d'acqua.
- Divieto di miscelazione di rifiuti.
- Attivazione del Deposito Temporaneo secondo i limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006.
- Obbligo di gestione del Deposito Temporaneo nel rispetto della tutela della salute e dell'ambiente.


## DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI



L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

## OBBLIGO DI ORGANIZZARE IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI IN AZIENDA

Il deposito temporaneo consiste nel raggruppare i rifiuti, prima del conferimento, nel luogo in cui sono prodotti, cioè in azienda. Deve essere effettuato per tipi omogenei (es.: oli - batterie - filtri - ecc.) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.



Il deposito temporaneo presuppone che il rifiuto non sia mai uscito dall'area entro la quale è svolta l'attività produttiva e può essere effettuato solo dal soggetto che lo ha prodotto.

In via generale e tenuto conto delle eccezioni, i

rifiuti che vengono prodotti devono essere accumulati in una delimitata area del sito aziendale, osservando alcuni principi di tutela quali:

- per ogni rifiuto occorre prevedere un particolare sistema di accumulo dipendente dalla sua natura e composizione. Ad esempio, le batterie dovranno essere collocate in contenitori anti-corrosione; gli oli ed i filtri per l'olio esausti in contenitori a tenuta; i contenitori di fitofarmaci vuoti in contenitori o sacchi in plastica chiusi; gli stracci sporchi, i residui ferrosi e non ferrosi, i vetri in altri contenitori;
- in ogni caso non è mai ammesso mischiare i rifiuti pericolosi con altri rifiuti siano essi pericolosi o meno;
- questo accumulo, che avviene al termine di ogni giornata lavorativa o al massimo non oltre una settimana, viene definito con il termine di deposito temporaneo (a piè di produzione) e non può superare i limiti di tempo o di peso stabiliti dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006.





## ...RICORDA:

- Ove si preveda di superare i limiti di deposito, senza allontanare i rifiuti, occorre allora richiedere autorizzazione allo stoccaggio, in caso contrario si è puniti penalmente per attività abusiva di stoccaggio rifiuti



# I rifiuti speciali non pericolosi prodotti in agricoltura devono:

- essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 mc.;
- essere conservati in azienda (deposito temporaneo), raggruppati per tipi omogenei in luoghi idonei ad evitare pericoli d'incendio.
- Il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 mc. nell'anno;
- se non sono molto voluminosi, si possono conservare in appositi sacchi di plastica.

# I rifiuti speciali non pericolosi delle attività agricole sono:

rifiuti speciali non pericolosi delle attività agricole sono:

- imballaggi (sacchi di plastica, contenitori di prodotti detergenti, involucri e contenitori di mangimi, contenitori in polistirolo)
- materiali assorbenti, stracci
- rifiuti plastici (film plastici per coperture di serre, tubi per irrigazione, reti, filati, lastre rigide per la copertura di serre)

## ....ANCORA:

- materiali filtranti
- indumenti protettivi
- rottami di ferro e vetro
- carcasse di pneumatici
- veicoli a motore fuori uso o attrezzi agricoli da rottamare





# Rifiuti Ferrosi e plastica



# PNEUMATICI USATI

Sono rifiuti speciali non pericolosi. Possono essere stoccati in depositi temporanei allestiti in aree delimitate e coperte, per evitare che siano sottoposti agli agenti atmosferici.



Per il recupero e/o lo smaltimento devono comunque essere consegnati presso i centri di raccolta. È assolutamente vietato ogni altro tipo di smaltimento, abbandono o termodistruzione nei campi.

Se i pneumatici vengono sostituiti da una officina specializzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.

# OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI

- Sono rifiuti speciali non pericolosi provenienti spesso dalle attività agrituristiche (cucine, laboratori alimentari, ecc.). Gli oli e i grassi vegetali ed animali devono essere conservati in appositi contenitori rigidi o semirigidi (di plastica, acciaio inox, resina, ecc.) a tenuta stagna, chiusi, e posti in locali non facilmente accessibili.
- Prima di essere smaltiti, possono essere stoccati con depositi temporanei in maniera separata, evitando la miscela con acqua o altri tipi di olio. La consegna presso i centri di raccolta specializzati deve essere fatta avendo cura di evitare ogni dispersione nell'ambiente.



# RIFIUTI SANITARI AD USO ZOOTECNICO

Sono rifiuti speciali non pericolosi costituiti da farmaci e prodotti vari ad uso veterinario (guanti in lattice, mascherine, siringhe, sacche per flebo vuote, indumenti monouso, ecc). Sono esclusi tutti i prodotti potenzialmente infetti: medicazioni, aghi per siringhe, garze, ecc. Possono essere prelevati al termine della prestazione e smaltiti nel rispetto della normativa vigente, dal Veterinario di stalla, ai sensi dell'art. 4, comma 27, della Legge n. 426/98. Se il veterinario si rifiuta di ottemperare a tale adempimento, i rifiuti sanitari devono essere conservati in azienda in un apposito contenitore impermeabile chiuso (plastica, resina, ecc.) o sacchetto di plastica chiuso con un legaccio o nastro isolante. I contenitori devono essere collocati al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate. Se vengono utilizzati i sacchetti, all'esterno bisogna apporre un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente e la tipologia di rifiuto (rifiuti sanitari ad uso zootecnico: contenitori vuoti di vaccini, aghi, siringhe, bisturi, altro materiale contaminato da sostanze biologiche animali, farmaci inutilizzabili, ecc.). È vietato immettere all'interno dei sacchi e/o contenitori, rifiuti diversi da quelli descritti all'esterno del sacchetto o contenitore.






# I rifiuti speciali pericolosi prodotti in agricoltura devono:



- essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito o, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge e supera i 10 mc.;
- il deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 mc. nell'anno;
- essere raggruppati per tipi omogenei in contenitori e luoghi idonei senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare: rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio.

# BATTERIE ESAUSTE



Le batterie esauste sono rifiuti speciali pericolosi. Devono essere stoccate in appositi contenitori (contenitori impermeabili di plastica, resina o altro materiale resistente alla corrosione) le cui dimensioni devono consentire di recuperare l'intero quantitativo di acidi contenuti nella batteria, e poste in aree di deposito temporaneo. Le aree di deposito temporaneo devono essere coperte e la base di deposito deve essere una superficie impermeabile (cemento, plastica, ecc.) protetta dagli agenti meteorologici e chiusa all'accesso di persone estranee.

Per lo smaltimento, le batterie non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire l'acido contenuto. In caso contrario, bisogna avere la cura di assicurarsi che il contenitore garantisca la non fuoriuscita e l'eventuale dispersione dei liquidi.

Nel caso in cui le batterie siano sostituite presso una officina autorizzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.

# FILTRI



I filtri olio sono rifiuti speciali pericolosi.

Devono essere conservati in contenitori (di plastica, ferro, resina, acciaio, ecc.) e/o sacchi di plastica impermeabili collocati su una superficie anch'essa impermeabile (cemento, plastica, ecc.) possibilmente coperta e chiusa per evitare l'accesso a persone non autorizzate.

I filtri olio devono essere stoccati, previo appropriato svuotamento dei residui di olio in essi contenuto, presso i centri di raccolta convenzionati con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati. La consegna va effettuata avendo cura di verificare, nelle fasi in cui i rifiuti vengono rimossi, la tenuta stagna dei contenitori in modo da evitare una eventuale dispersione nel suolo dell'olio residuo.

Nel caso in cui i filtri siano sostituiti presso una officina autorizzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.

# OLI MINERALI ESAUSTI DA MOTORE



- Gli oli minerali esausti sono rifiuti speciali pericolosi.

Devono essere stoccati in serbatoi e recipienti dotati di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza. Si possono utilizzare contenitori impermeabili (di plastica, ferro, resina, acciaio, ecc.). Il serbatoio di stoccaggio deve essere posto all'interno di un bacino (vasca) di contenimento di capacità pari all'intero volume stoccato. Se i serbatoi sono più di uno il bacino dovrà essere della capacità uguale alla terza parte di quella effettiva dei serbatoi. In ogni caso il bacino dovrà essere di capacità uguale a quella del più grande dei serbatoi. La superficie della vasca di contenimento deve essere anch'essa impermeabile (base in cemento, plastica, ecc.) possibilmente coperta e recintata per evitare l'accesso a persone non autorizzate.

Per lo smaltimento vanno consegnati ai centri di raccolta convenzionati con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati, in contenitori rigidi a tenuta (in metallo o plastica) per evitare ogni dispersione nell'ambiente.

Gli oli esausti vanno consegnati in maniera separata, evitando la miscela con acqua, altri liquidi esterni (liquido di raffreddamento dei radiatori, ecc.) o con altri tipi di olio incompatibili quali quelli dei circuiti idraulici, trasmissioni, ingranaggi, trasformatori elettrici, alimentari ecc..

Nel caso in cui gli oli esausti siano sostituiti presso una officina autorizzata, sarà la stessa ad assolvere tutti gli adempimenti di legge e a garantirne il corretto smaltimento.

# SOSTANZE AGRO-CHIMICHE



Sono rifiuti speciali pericolosi.

- Rientrano in questa tipologia di rifiuti i prodotti antiparassitari, fungicidi, presidi, diserbanti che per motivi diversi sono non più utilizzabili (prodotto scaduto, sostanza non più autorizzata all'uso, ecc.) Le sostanze agro-chimiche inutilizzabili devono essere conservate in sacchi e/o contenitori impermeabili chiusi (plastica, resina, ecc.). Le confezioni del prodotto, anche se aperte, devono comunque essere integre. È vietato miscelare sostanze agro-chimiche diverse. È inoltre vietato immettere all'interno dei sacchi e/o contenitori sostanze diverse da quelle agro-chimiche.
- I contenitori devono essere collocati al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate. È opportuno apporre delle etichette sui contenitori con l'indicazione del tipo di sostanza stoccata, e la tipologia di rifiuto.
- Il deposito temporaneo deve essere svolto nei limiti e nei modi consentiti per i rifiuti speciali pericolosi. Lo smaltimento di questa tipologia di rifiuti può essere effettuato esclusivamente attraverso il conferimento ai centri pubblici specializzati di raccolta oppure ad imprese di smaltimento iscritte presso l'Albo Gestori Ambientali. Gli oneri di smaltimento sono a carico del produttore del rifiuto.


# CONTENITORI DI FITOFARMACI



- Tali rifiuti devono essere conservati in un contenitore impermeabile chiuso (plastica, resina, ecc.) o sacchetto di plastica chiuso con un legaccio o nastro isolante. I contenitori devono essere collocati al riparo dagli agenti atmosferici, in locali con accesso consentito esclusivamente a persone autorizzate. Se vengono utilizzati i sacchetti, all'esterno bisogna apporre un'etichetta con gli estremi identificativi della tipologia di rifiuto (contenitori di fitofarmaci, fitofarmaci inutilizzabili). L'etichetta è indispensabile ai fini della classificazione della pericolosità dei rifiuti.
- È vietato immettere all'interno dei sacchi e/o contenitori rifiuti diversi da quelli descritti all'esterno del sacchetto.



# MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO



In molte imprese agricole è facilmente rinvenibile la presenza di materiali contenenti amianto. L'amianto è un minerale naturale la cui fibra, per le sue proprietà fonoassorbenti e termoisolanti, è stato largamente utilizzato in svariate applicazioni industriali ed edilizie. Le fibre di amianto, se inalate, possono provocare patologie gravi ed irreversibili a carico dell'apparato respiratorio (carcinoma polmonare, ecc.), l'amianto è risultato essere una sostanza altamente nociva per l'ambiente e lesiva per la salute umana. Per questo motivo l'uso delle fibre di amianto è stato bandito ed i materiali contenenti amianto, che negli anni passati sono stati immessi nel mercato e utilizzati soprattutto in edilizia, ora devono essere rimossi dall'ambiente ed opportunamente smaltiti. I principali materiali che possono contenere amianto sono: coperture, canne fumarie, cassoni per l'acqua, coibentazioni di tubazioni e macchinari, pavimenti vinilici, tubazioni per l'acqua potabile e d'irrigazione, tubazioni per impianti fognari, tessuti e tappezzerie, pareti in lastre prefabbricate, ecc.. Le operazioni di rimozione, deposito temporaneo, trasporto e smaltimento di tali materiali contenenti amianto devono essere effettuate da ditte specializzate ed appositamente autorizzate. Prima di avviare qualsiasi operazione di rimozione, la ditta specializzata deve presentare un piano di smantellamento all'ufficio della ASL competente per territorio.

# Deposito temporaneo:

Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

IL DEPOSITO TEMPORANEO È PERMESSO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:

1. “non devono contenere policlorodibenzodiossine policlorodibenzofurani policlorodibenzofenoli superiore a 2,5 ppm né poli-clorobifenile, policlorotrifenile superiore a 25 ppm”
2. raccolta per tipi omogenei (non mescolare i rifiuti).
3. rispetto delle norme che ne disciplinano il deposito (utilizzo degli appositi contenitori).

N.B. I criteri temporali e/o volumetrici sono alternativi ma il periodo massimo di stoccaggio non potrà superare l'anno sia per i rifiuti non pericolosi che pericolosi.



4. i rifiuti speciali pericolosi devono essere smaltiti secondo le seguenti modalità alternative:

– in ogni caso allorché il quantitativo non supera i 10 metri cubi il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

– ogni due mesi indipendentemente dalle quantità in deposito quando il quantitativo di rifiuti depositato è 10 metri cubi.

• 5. i rifiuti speciali non pericolosi devono essere smaltiti:

• con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito;

• quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo non superi i 20 metri cubi il deposito non può avere durata superiore ad un anno.



# Regole delle 4 R

- Riduzione,
- Riuso,
- Recupero dei materiali
- Recupero energetico.



Queste regole sono da tenere bene a mente anche nell'ordinaria gestione della singola azienda agricola.

# RIDUZIONE: come limitare la “produzione” di rifiuti

Una corretta gestione aziendale parte da un presupposto elementare: si devono adottare prioritariamente tutte quelle tecniche ed innovazioni capaci di prevenire, ove possibile, o di ridurre la produzione di rifiuti.

Le aziende attente alla “qualità” devono individuare e ridurre gli sprechi, le “non conformità”, ecc., ad esempio ricorrendo alla difesa o all’agricoltura biologica, all’uso di plastiche biodegradabili per pacciamatura o di contenitori di fitofarmaci idrosolubili

# RIUSO: prolungare il ciclo di vita dei beni

Consiste nell'utilizzare ripetutamente (in più cicli produttivi) mezzi e materiali, allungandone la durata.

## ESEMPI:

- nell'acquisto di attrezzi e macchine agricole tener conto anche della resistenza all'usura che allunga la loro vita, ne ritarda la rottamazione e quindi il passaggio allo stato di rifiuto;
- il trasporto dei prodotti agricoli può avvenire con casse o cassoni richiudibili e riutilizzabili per più spostamenti rendendo conveniente il classico "vuoto a rendere";
- utilizzare per più colture o cicli la stessa plastica di pacciamatura o copertura.



# RECUPERO DEI MATERIALI: i vantaggi del riciclo

I rifiuti di un'azienda possono costituire la materia prima indispensabile per l'attività di un'altra, pertanto, possono assumere un valore economico anche abbastanza rilevante. E' importante però che questi siano ben separati per tipologia e per quanto possibile "puri", senza "inquinanti" rappresentati da rifiuti diversi.



# RECUPERO ENERGETICO: la combustione come ultima soluzione

L'incenerimento in stufe o caminetti domestici della legna derivante dalle potature è consentita dalla legislazione.

Per le altre tipologie di rifiuti il recupero energetico, la "termovalorizzazione" deve rappresentare l'"ultima spiaggia" ovvero l'ultima soluzione, quando non è possibile individuare altre destinazioni o usi.

# Trasporto dei rifiuti



Il trasporto dei rifiuti speciali deve essere effettuato sempre da una ditta specializzata iscritta all'Albo Gestori Ambientali (art. 193 D.Lgs. 152/2006). Durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedono trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, devono essere iscritte all'Albo Gestori Ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo Regionale territorialmente competente con sede presso la Camera di Commercio.

Il trasporto di rifiuti non pericolosi può essere effettuato dal produttore agricolo con i mezzi agricoli disponibili in azienda (rimorchi - furgoni - ecc.), senza alcuna autorizzazione e/o iscrizione all'Albo Gestori ambientali a condizione che si tratti di un trasporto occasionale e saltuario e che non eccedano la quantità di 30 kg o 30 litri: in questo caso il formulario non deve essere compilato.






Restano ferme le disposizioni minime per effettuare il trasporto:

- si possono effettuare trasporti di soli rifiuti non pericolosi;
- durante il trasporto i rifiuti devono rimanere divisi per tipologie distinte;
- durante il trasporto i rifiuti non devono essere rilasciati o dispersi in ambiente;
- il produttore può trasportare fino a un massimo di 30 Kg. o 30 litri di rifiuti, l'evento deve essere saltuario e occasionale.

# Registro di carico e scarico



Gli operatori del settore agricolo devono tenere il registro sul quale vanno annotate le informazioni quantitative e qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti.

Occorre ricordare che nella prima colonna di sinistra del registro, al momento dell'allontanamento di una certa tipologia di rifiuto, dopo aver fatto una crocetta sullo scarico, occorrerà riportare il numero o i numeri del carico o dei carichi dei rifiuti cui si riferisce l'allontanamento.



<b>Scarico</b> <input type="checkbox"/> <b>Carico</b> <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ <b>Formulario</b> N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	<b>Caratteristiche del rifiuto</b> a) Codice(*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	<b>Quantità</b>  Kg  Litri  Metri cubi	<b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:</b>  <b>Intermediario / Commerciant</b> Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	<b>Annotazioni</b>      
<b>Scarico</b> <input type="checkbox"/> <b>Carico</b> <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ <b>Formulario</b> N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	<b>Caratteristiche del rifiuto</b> a) Codice(*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	<b>Quantità</b>  Kg  Litri  Metri cubi	<b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:</b>  <b>Intermediario / Commerciant</b> Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	<b>Annotazioni</b>      
<b>Scarico</b> <input type="checkbox"/> <b>Carico</b> <input type="checkbox"/> del _____ N. _____ <b>Formulario</b> N. _____ del _____ Rifer. operazioni di carico N. _____	<b>Caratteristiche del rifiuto</b> a) Codice(*) _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ d) Classi di pericolosità _____ e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	<b>Quantità</b>  Kg  Litri  Metri cubi	<b>Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:</b>  <b>Intermediario / Commerciant</b> Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	<b>Annotazioni</b>      

MODELLO CONFORME

# MUD (denuncia annuale rifiuti)

Le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi e che hanno un volume di affari annuo superiore a euro 8.000, devono compilare la denuncia annuale MUD dei rifiuti pericolosi prodotti e trasmetterla alle Camere di Commercio competenti entro il 30 aprile.

# Attività di controllo

Il controllo e la verifica su tutte le attività di gestione dei rifiuti agricoli, è esercitato dalla Provincia anche con l'ausilio del personale. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi.



# Sanzioni

- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256, D.Lgs. 152/2006): sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 620, Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 155.
- ATTIVITÀ DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (art. 256, D.Lgs. 152/2006): Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con una ammenda da euro 2600 a euro 26000 da euro 5200 a euro 52000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
- VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI (art. 258, D.Lgs. 152/2006):
  - Chiunque, produttore di rifiuti pericolosi, non comunica ovvero comunica in modo incompleto o inesatto la Dichiarazione MUD (L. 25 gennaio 1994 n. 70) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2600 a euro 15500. Se la comunicazione MUD è effettuata comunque entro due mesi dalla data di scadenza della presentazione (30 aprile di ogni anno), la sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da euro 26 a euro 160.
  - Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15500 a euro 93000; è inoltre prevista una sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile della infrazione e dalla carica di amministratore. Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore alle 15 unità i limiti massimi e minimi delle sanzioni previste per la mancata o incompleta tenuta dei Registri di Carico e Scarico, sono ridotti da euro 2070 a euro 12400 per i rifiuti pericolosi.
  - Chi effettua il trasporto di rifiuti senza il dovuto formulario ovvero, con il formulario, ma con indicazioni incomplete o inesatte sulla natura del rifiuto trasportato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1600 a euro 9300. È inoltre prevista la pena dell'art. 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. La stessa pena è applicata a chi nel trasporto dei rifiuti fa uso di un certificato falso di analisi merceologica del rifiuto.